Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 213 del 17 settembre 1951

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 settembre 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi nei vari ruoli di gruppo *A* e *B* dell'Amministrazione finanziaria

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Concorso per esami a centocinquantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, contenente norme integrative al regolamento per il personale degli uffici finanziari;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici della Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1577, sui ruoli organici della Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni 5 il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704/12106.2.7 del 19 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a centocinquantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università italiane, ovvero:

a) della laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) della laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero di una delle lauree conseguite presso le scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università, od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale degli affari generali e del personale) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani-combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

2) Tale limite di età è poi elevato:

ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267:

ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491

3) Tutti i suddetti limiti sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla letera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti

punti 1) e 2) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislatvo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprinali o di polizia ovvero siano stati deportati od interrotto servizio con mansioni del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

G) Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto a esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I) I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *H*) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa e dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre inoltre a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti-legge 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero ai figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare la attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1948, n. 141, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi di territorio di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni alta attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *r*) dell'art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) e *H*) del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti, semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 4 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

All'accertamento dei requisiti predetti provvede, a norma dell'art. 8 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, l'ufficio competente della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale per gli affari generali e il personale, purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 6 primo capoverso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale, per il quale deve essere precisato l'ufficio ove trovasi depositato ed il motivo.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 93 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Per sostenere le predette prove essi dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

b) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, se il candidato non riveste una delle qualifiche anzidette. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte.

Parte prima:

1) diritto civile e nozioni di procedura civile;
2) diritto commerciale;
3) diritto penale.

Parte seconda:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza:

1) economia politica;
2) scienze delle finanze;
3) nozioni sul sistema tributario italiano.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre le indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 15 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: Vanoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1951
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 10. — Lesen

(4091)

Concorso per esami a dieci posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipen-

denti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, che regola il passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per la assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, numero 155;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704/12106.2.7 del 19 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a dieci posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione.

Dei suindicati dieci posti, uno è riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli, della laurea in ingegneria conseguita in una Università o in Politecnico della Repubblica.

Coloro che hanno conseguito detto titolo di studio dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti di diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Pei laureati dopo il 31 dicembre 1924 e dopo il 31 dicembre 1925, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, è richiesto inoltre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, oppure il certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) elenco dei documenti allegati.

Gli aiuti ed assistenti universitari che intendono partecipare al concorso debbono fare pervenire la relativa domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) entro due mesi dalla data in cui il Ministero della pubblica istruzione, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, porterà a loro conoscenza le modalità del presente concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Diploma originale di laurea, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, comma primo;

Originale, o copia notarile autentica, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere od il certificato rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, per coloro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 2, comma secondo.

Le copie notarili dei diplomi e dei certificati di cui sopra dovranno essere redatti su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma di laurea o quello di abilitazione non siano stati ancora rilasciati, è consentito di presentare, in loro vece, il certificato-diploma, rilasciato dall'Università o dal Politecnico su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani-combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

2) Il limite di età è poi elevato:

ad anni 44:

per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3) Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessano dal servizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

G) Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I) I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *H*) del presente articolo.

Gli aiuti ed assistenti universitari, oltre ai documenti sopraelencati, dovranno produrre un certificato del rettore dell'Università od istituto superiore, attestante la nomina ad aiuto od assistente universitario ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dall'art. 14 del regio decreto 30 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei dipendenti civili non di ruolo, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa,

gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27.200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione.

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio,

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *r*) dell'art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti semprechè rinonosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra, ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale, per il quale dovrà essere precisato l'ufficio ove trovasi depositato e il motivo.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale ingegneri degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892; quella per gli aiuti ed assistenti universitari sarà composta ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Tali Commissioni saranno nominate con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

I candidati che siano aiuti od assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno solo sottoposti ad un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Per sostenere le predette prove essi dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

b) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, se il candidato non riveste una delle qualifiche anzidette. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte.

Parte prima (Fisica tecnica elettrotecnica):

1) Termometria e calorimetria Unità di misura Combustibili Potere calorifico e rendimento della combustione Variazioni di volume termiche Cambiamenti di Stato.

2) Principi della termodinamica Gas perfetti e gas reali Vapori saturi e vapori surriscaldati Generatori di vapore Motori e turbine a vapore Motori a scoppio ed a combustione interna Macchine frigorifere Regola di Gibbs e diagrammi di equilibrio termico Distillazione.

3) Principi fondamentali di elettrotecnica Unità di misure elettriche Macchinari per la produzione, trasformazione, conversione ed utilizzazione dell'energia elettrica Linee e reti di distribuzione Misure elettriche Elementi sull'energia raggiante Elementi di radiotecnica.

Parte seconda (tecnologia industriale):

1) Principi generali sulla fabbricazione degli spiriti e dell'alcole etilico assoluto Materie prime, apparecchi e processi Fabbricazione degli alcoli diversi dall'etilico ed in particolare del metilico per distillazione secca del legno e per sintesi.

2) Principi generali sulla fabbricazione dello zucchero e della birra.

3) Principi generali sulla estrazione e raffinazione degli oli di semi.

4) Principi generali sulla distillazione, raffinazione, piroscissione, idrogenazione degli oli minerali.

5) Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, misurazione e consumo dell'energia elettrica.

6) Produzione e distribuzione del gas illuminante Estrazione ed utilizzazione dei sottoprodotti.

7) Produzione delle fibre tessili artificiali (raion).

Parte terza (Economia ed estimo industriale):

1) Principi sull'organizzazione produttiva degli opifici con esempi tratti dalle industrie degli olî di semi, dello zucchero, dell'energia elettrica e del gas.

2) Criteri generali di valutazione degli impianti industriali.

3) Bilanci economici delle industrie Cenni sui costi di produzione.

Prova orale.

La prova orale si svolgerà sulle stesse materie oggetto delle prove scritte ed inoltre sul seguente programma:

1) Nozioni generali di chimica inorganica ed organica Nozioni sulla composizione chimica, preparazione ed applicazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, e di quelli affini e derivati.

2) Cenni sul sistema tributario e, più specialmente, sulla legislazione relativa alle imposte di fabbricazione.

3) Ordinamento delle Amministrazioni dello Stato in generale e dell'Amministrazione finanziaria in particolare.

4) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

5) Nozioni fondamentali di statistica.

6) Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato, di un brano di letteratura tecnica.

Art. 12.

Per i candidati che siano aiuti od assistenti universitari, la relativa Commissione attribuirà una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito dell'esame colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Fra i candidati che non siano aiuti od assistenti universitari saranno ammessi alla prova orale quelli che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'idoneità essi dovranno riportare nella prova orale la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria unica dei vincitori del concorso, in cui saranno compresi tanto gli aiuti od assistenti universitari quanto gli altri candidati idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti per la nomina a impiegati statali.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Qualora il posto riservato agli aiuti ed assistenti universitari rimanga eventualmente scoperto sarà conferito agli altri candidati idonei, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi gli aiuti ed assistenti universitari, saranno assunti in qualità di ingegneri aggiunti in prova nella carriera di gruppo *A* degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a ingegnere aggiunto (grado 10°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficeranno dell'esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10°, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano, durante il periodo di prova, il trattamento previsto dall'ultimo comma dello art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficeranno dal trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro : VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1951
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 1. — LESEN

(4093)

Concorso per esami a dieci posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei laboratori chimici delle Dogane e delle Imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per la assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, n. 155;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 890, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947 n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine ed a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per la ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione,

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704/12106.2.7 del 19 gennaio 1951.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a dieci posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei laboratori chimici delle Dogane e delle Imposte indirette.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in chimica o in chimica farmacia o in chimica industriale o diploma di ingegnere chimico ed il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

Pei laureati dopo il 31 dicembre 1924, e dopo il 31 dicembre 1925, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2909, è richiesto, inoltre, il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, od il certificato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Diploma originale di laurea, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, comma primo.

Certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali;

Originale, o copia notarile autentica, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico od il certificato rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, per coloro che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 2, comma secondo.

Le copie notarili dei diplomi e dei certificati di cui sopra dovranno essere redatti su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma di laurea o quello di abilitazione non siano stati ancora rilasciati, è consentito di presentare, in loro vece, il certificato-diploma, rilasciato dall'università su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale e dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18 anno di età e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

2) Il limite di età è poi elevato:

ad anni 44:

a) per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267

ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3) Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quello di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessano dal servizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

G) Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I) I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *H*) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei dipendenti civili non di ruolo, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202.860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27.200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione.

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado

militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *r*) dell'art. 5 debono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti sempre che riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra, ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'articolo 4.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale, per il quale dovrà essere precisato l'Ufficio ove trovasi depositato e il motivo.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a chimico aggiunto in prova nella carriera di gruppo *A* del personale dei laboratori chimici delle Dogane ed imposte indirette senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove pratiche scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di quattro prove pratiche e scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove pratiche scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Per sostenere le suddette prove essi dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

b) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, se il candidato non riveste una delle qualifiche anzidette. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove pratiche e scritte.

1. Una prova pratica di analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

2. Una prova pratica di analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

3. Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica tecnologica.

4. Una prova scritta di traduzione dal francese in italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato.

Prova orale.

La prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti per la nomina ad impiegati statali.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di chimici aggiunti in prova nella carriera di gruppo *A* del personale dei laboratori chimici delle Dogane ed imposte indirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a chimico aggiunto (grado 10°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficeranno dell' esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10°, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli del personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1951
Registro Finanze n. 17, *foglio* n. 2. — LESEN

(4094)

Concorso per esami a quindici posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per la assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, n. 155;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al re-

golamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni 5 il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704/12106/2/7 del 19 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quindici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici).

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti e radiotecnici, rilasciato dalla sezione industriale di un istituto tecnico governativo o il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) indicazione della sede tra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato diploma, su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dalla Amministrazione.

B) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31° anno di età.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando siano forniti di diploma di laurea.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

2) Il limite di età è poi elevato:

ad anni 44:

per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove dei caduti per la guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura, (U.N.S.E.A.).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3) Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronau-

tica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessano dal servizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

G) Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del Commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I) I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *H*) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei dipendenti civili non di ruolo, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rila-

sciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti)) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202.860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27.200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) *ed I*) del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *r*) dell'art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del

Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra, ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre direzioni generali del Ministero delle finanze ed eccezione del titolo di studio originale, per il quale dovrà essere precisato l'Ufficio ove trovasi depositato e il motivo.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario nella carriera di gruppo *B* del personale provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici) senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre, ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette).

Ai candidati sarà, inoltre, data comunicazione in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Per sostenene le predette prove essi dovranro essere muniti, ed esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

b) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, se il candidato non riveste una delle qualifiche anzidette. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte.

Parte prima:

1. Principi fondamentali di economia e di diritto, con particolare riferimento alla produzione industriale.

2. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

3. Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Parte seconda:

1. Elementi di meccanica Nozioni di statica, cinematica e dinamica dei solidi, con applicazioni Nozioni di idrostatica e di idrodinamica applicata ai motori idraulici Nozioni sui gas perfetti.

2. Nozioni di termodinamica applicata ai motori termici.

3. Nozioni fondamentali sulla corrente elettrica Circuiti a corrente continua Amperometri, voltmetri. Wattmetri e relative inserzioni Materiali conduttori e relative proprietà.

4. Nozioni fondamentali sui campi elettrici e magnetici. Materiali dielettrici, materiali magnetici, e relative proprietà.

5. Nozioni sulle correnti alternate Fattore di potenza Frequenziometri e fasometri Sistemi polifasi Campo rotante Ferraris.

6. Nozioni teoriche sulla elettrolisi e sue applicazioni.

7. Elementi sulla radioattività e sulle onde elettriche Valvole termoioniche.

8. Nozioni fondamentali pratiche sul motori, sui trasformatori e sui forni elettrici.

9. Elementi sui pirometri elettrici ed ottici e sulla fotometria.

10. Organi di illuminazione elettrica.

Parte terza:

1. Impianti di generazione e di trasformazione dell'energia elettrica Centrali, cabine, linee di trasporto e reti di distribuzione Perdite di energia.

2. Impianti di illuminazione elettrica e di forza motrice Schemi relativi.

3. Misure pratiche di potenza Contatori elettrici e chilowattmetri registratori Schemi di inserzione su circuiti monofasi e trifasi.

4. Produzione, distribuzione e misure del gas-luce.

5. Nozioni sulle leggi e regolamenti per l'applicazione dell'imposta erariale e di quella comunale sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, nonchè sui metodi di accertamento delle stesse imposte.

6. Effetti fisiologici della corrente elettrica Norme di protezione e di soccorso.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprenderà inoltre:

1. Nozioni fondamentali di statistica.

2. Elementi sulla legislazione delle imposte di fabbricazione.

3. Una prova pratica d'inserzione di uno strumento di misura o di un contatore elettrico.

4. Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di giornale quotidiano.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontari nella carriera di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice-procuratore (grado 11°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficeranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11°, oltre l'indennità di caro-vita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati a una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1951
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 4. — LESEN

(4095)

Concorso per esami a centocinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, n. 155;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani-combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Mi-

nistero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni 5 il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704/12106.2.7 del 19 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a centocinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane.

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma liceale, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma d'istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma d'istituto commerciale, conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di perito industriale capo tecnico, rilasciato dalla sezione industriale o artigiana di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

d) diploma d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) indicazione della sede tra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 693, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31° anno.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando siano forniti di diploma di laurea.

1) Tali limiti di età sono elevati di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) Il limite di età è poi elevato:

ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3) Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui ai precedenti punti 1) e 2) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, cessano dal servizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto o nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

G) Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento sè le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto a esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del Commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I) I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *H*) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guer-

ra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei dipendenti civili non di ruolo, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dello Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27.200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina.

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollota da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato, modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, o i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata, in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare, per merito di guerra, o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati, per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare, dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *r*) dell'art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalle legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra, ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'articolo 4.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale, per il quale deve essere precisato l'ufficio ove trovasi depositato ed il motivo.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario nella carriera di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre, ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette).

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Per sostenere le predette prove essi dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo, o non di ruolo da una Amministrazione statale;

b) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, se il candidato non riveste una delle qualifiche anzidette. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzione di diritto civile e commerciale. Principi di procedura civile limitatamente al procedimento di esecuzione.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prove orali.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul seguente programma:

1. Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie, con particolare riferimento ai paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale).
2. Nozioni di statistica commerciale.
3. Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.
4. Conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontari nella carriera di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a sottoispettore aggiunto (grado 11°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, beneficieranno dell'esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11°, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza, all'atto della nomina compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, qualora siano esonerati dal periodo di prova, beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo, conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, il 27 *giugno* 1951
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 3. — LESEN

(4096)

Concorso per esami a trentacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio o di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per la assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme ed i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1945, numero 155;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai volontari della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sull'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1948, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'utima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704/12106.2.7 del 19 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici).

Art. 2.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti e radiotecnici, rilasciato dalla sezione industriale di un istituto tecnico governativo o il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome e cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) indicazione della sede tra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte.

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Diploma originale e copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 693, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31° anno di età.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando siano forniti di diploma di laurea.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani-combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

2) Il limite di età è poi elevato:

ad anni 44:

per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3) Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessano dal servizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal

prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

G) Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati del competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dalla autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del Commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I) I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *H*) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei dipendenti civili non di ruolo, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore

dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita intestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione.

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *r*) dell'art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa

anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra, ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'articolo 4.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente articolo 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo di studio originale, per il quale dovrà essere precisato l'ufficio ove trovasi depositato e il motivo.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario nella carriera di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici) senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo articolo 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette).

Ai candidati sarà, inoltre, data comunicazione in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Per sostenere le predette prove essi dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

b) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, se il candidato non riveste una delle qualifiche anzidette. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

1) principi fondamentali di economia e di diritto, con particolare riferimento alla produzione industriale;

2) legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

3) ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Parte seconda:

1) elementi di meccanica. Nozioni di statica, cinematica e dinamica dei solidi, con applicazioni. Nozioni di idrostatica con applicazioni. Nozioni sui gas perfetti. Leggi di Boile e di Gay-Lussac ed applicazioni;

2) principi di termologia, termometria e calorimetria. Variazioni di volume termiche.

Cambiamento di stato con speciale riferimento alla evaporazione ed alla distillazione. Combustibili e potere calorifico;

3) nozioni sui motori idraulici, sui generatori di vapore e sui motori termici;

4) nozioni di metallurgia. Ghisa, ferro, acciaio, rame, zinco, alluminio e principali loro leghe. Mercurio.

5) nozioni di tecnologia meccanica. Lavorazione a caldo ed a freddo dei metalli.

Parte terza:

1) Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di produzione di generi soggetti ad imposta di fabbricazione (spiriti, birra, zucchero, oli di semi, oli minerali, organi d'illuminazione, rayon);

2) nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari per l'applicazione delle imposte di fabbricazione, e sull'accertamento dei prodotti da dette imposte colpiti.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, e comprenderà inoltre:

1) nozioni fondamentali di statistica;

2) nozioni fondamentali di chimica inorganica;

3) nozioni fondamentali di chimica organica, limitatamente agli idrocarburi, all'alcole metilico ed etilico, allo zucchero ed agli idrati di carbonio in genere;

4) traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di giornale quotidiano.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti per la nomina agli impieghi statali.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontari nella carriera di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice procuratore (grado 11°) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficeranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11°, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati a una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dello art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1951
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 5. — LESEN

(4097)

Concorso per esami a quaranta posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione dell'indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, che modifica il regolamento per il personale degli uffici finanziari per quanto si riferisce al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, sul passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, che provvede al riordinamento dei programmi e delle norme per gli esami di concorso nei ruoli dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio dei sottufficiali dell'esercito e della marina militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio dei sottufficiali della aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa orientale i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141);

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, che estende i benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica da mine e di rastrellamento di altri ordigni esplosivi;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60 in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704/12106.2.7 del 19 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quaranta posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Un decimo dei suddetti posti è riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile od industriale conseguita in una Università od Istituto superiore d'ingegneria dello Stato. Se essi hanno conseguito tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aiuti ed assistenti universitari debbono far pervenire la domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) entro due mesi dalla data in cui il Ministero dell'istruzione pubblicherà nella *Gazzetta Ufficiale* le modalità del presente concorso.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

f) elenco dei documenti allegati;

g) lingua straniera prescelta per la prova orale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece un certificato diploma rilasciato dall'Università su carta da bollo da

L. 24 contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione della stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

Se la laurea è stata conseguita dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, i candidati debbono, inoltre, produrre il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero il certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

B) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione,

c) per i partigiani-combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

2) Il limite di età è poi elevato:

ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare, o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267

ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N. S.E.A.).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3) Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto 3) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesto per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, cessano dal servizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del

Comune dove il candidato risiede da almeno un anno legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

G) Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto a esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del Commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I) I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *H*) del presente articolo.

Gli aiuti e assistenti universitari, oltre ai documenti sopra elencati, dovranno produrre un certificato del rettore dell'Università o di Istituto superiore, attestante la nomina ad aiuto od assistente universitario ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, del personale non di ruolo, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex-milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno pro-

durre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *r*) dell'art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) e *H*) del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti, semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*), del precedente art. 4 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

All'accertamento dei requisiti predetti provvede, a norma dell'art. 8 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, l'Ufficio del personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione dell'originale del titolo di studio, per il quale deve essere precisato l'ufficio ove trovasi depositato ed il motivo.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

Per i concorrenti che non siano aiuti od assistenti universitari la Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 1 del regio decreto 27 aprile 1936, n. 994; per i concorrenti aiuti od assistenti universitari sarà invece composta ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Tali Commissioni saranno nominate con successivi decreti Ministeriali.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

I candidati che siano aiuti od assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti ad un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al suindicato programma.

Per sostenere le predette prove essi dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

b) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, se il candidato non riveste una delle qualifiche anzidette. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 11.

Il programma del concorso è il seguente:

1) Geodesia e topografia:

enunciati fondamentali della geodesia pratica;

coordinate geografiche, sferoidiche, sferiche e piane;

sistemi di proiezione del geoide; proiezioni cilindrico-congruente, cilindrico-conforme, conico-conforme;

strumenti topografici; verifica, correzione ed uso;

rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;

celerimensura e formule relative;

principî generali di fotogrammetria, apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea;

calcolo di aree di figure piane;

divisione di aree e rettificazione di confini;

compensazione degli errori.

2) Economia ed estimo;

elementi della teoria del valore in rapporto alle stime;

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;

la teoria generale delle stime immobiliari ed i metodi di stima;

stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;

stime forestali, stima degli impianti industriali;
stime speciali: (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

3) Costruzioni:
elasticità, sollecitazioni semplici e composte;
travi reticolate, travi continue, archi e telai;
nozioni sui sistemi elastici;
strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di fabbricati-fondazioni,
scelta ed impiego dei materiali da costruzione; composizione delle malte e dei conglomerati.

4) Idraulica:
idrostatica ed idrometria;
sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difesa relative;
utilizzazione delle acque bacini di ritenuta dighe canali d'irrigazione e canali industriali; opere d'arte relative e loro calcolazione:
nozioni sui motori idraulici.

5) Elettrotecnica:
nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

6) Legislazione:
disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni;
cenni fondamentali di diritto pubblico;
nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici;
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni di statistica.

7) Lingua straniera.
Il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

Art. 12.

Per i candidati che siano aiuti od assistenti universitari, la relativa Commissione attribuirà una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito del colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Fra i candidati che non siano aiuti od assistenti universitari saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi, nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno riportare almeno la votazione di sei decimi per conseguire l'idoneità. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria unica dei vincitori del concorso in cui saranno compresi tanto gli aiuti od assistenti universitari quanto gli altri candidati idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere erariale in prova nella carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad ingegnere erariale dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad ingegnere erariale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ingegnere erariale in prova compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10° oltre le indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1951
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 6. — LESEN

(4098)

Concorso per esami a quarantaquattro posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTERO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione dell'indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, che modifica il regolamento per il personale degli uffici finanziari per quanto si riferisce al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, che provvede al riordinamento dei programmi e delle norme per gli esami di concorso nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali,

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio dei sottufficiali dello esercito e della marina militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di

preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio dei sottufficiali della aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa orientale i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141);

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, che estende i benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica da mine e di rastrellamento di altri ordigni esplosivi;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni 5 il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704/12106/2/7 del 19 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quarantaquattro posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) indicazione della sede, fra quelle previste dall'art. 10, nella quale il candidato desidera sostenere le prove scritte;

g) elenco dei documenti allegati;

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24 firmato dal capo dell'Istituto e legalizzato dal provveditore agli studi contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31° anno di età (e il 33° per i candidati forniti di laurea).

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani-combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

2) Il limite di età è poi elevato:

ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendeuze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3) Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportate, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile non di ruolo che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessano dal servizio a domanda, e quelli che cessano dal servizio di autorità, ma che non sono contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato; la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

G) Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I) I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *H*) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, del personale non di ruolo, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa; gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti dcumenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume

o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione.

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti dii Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato; nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *r*) dell'art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) e *H*) del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da lire 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti, semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*), del precedente art. 4 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

All'accertamento dei requisiti predetti provvede, a norma dell'art. 8 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, l'ufficio del personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 6, primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione dell'originale del titolo di studio, per il quale deve essere precisato l'ufficio ove trovasi depositato ed il motivo.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 130 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali).

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Per sostenere le predette prove essi dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

b) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, se il candidato non riveste una delle qualifiche anzidette. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

1) Trigonometria:

trigonometria piana, formule fondamentali. Risoluzione dei triangoli; teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2) Topografia:

strumenti topografici, verifica, correzione ed uso;

rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;

celerimensura e formule relative;

cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;

calcolo di aree di figure piane;

divisione di aree e rettificazione di confini.

3) Disegno topografico:

scala di proporzione; segni convenzionali;

piani quotati con curve di livello; profili del terreno secondo una data linea;

copia e riduzione di disegni.

4) Economia ed estimo:

nozioni generali di economia applicata alle stime;

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;

metodi di stima;

stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;

stime forestali; stima degli impianti industriali;

stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);

operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;

5) Costruzioni:

sollecitazioni semplici e formule relative;

cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;

cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;

applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici;

generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

6) Legislazione:

disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;

leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;

nozioni elementari di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare almeno la votazione di sei decimi per conseguire l'idoneità.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di geometri aggiunti erariali in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale in prova compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre le indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1951
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 7. — LESEN

(4099)

Concorso per esami a 150 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e successive modificazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno:

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, concernente il collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci:

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, riguardante il collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei combattenti e reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, contenente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni 5 il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto-legge 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704/12106.2.7 del 19 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a centocinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini della ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) elenco dei documenti allegati;

g) indicazione della sede tra quelle previste dal successivo art. 10 presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione della stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31° anno.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando siano forniti di diploma di laurea.

1) Tali limiti di età sono elevati di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani-combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) Il limite di età è poi elevato:

ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al volor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui allo art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N. S.E.A.).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3) Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui ai precedenti punti 1) e 2) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile statale non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande abbia prestato, a norma dello art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche di autorità, ma che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

G) Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto a esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I) I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *H*) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedove dei capi di famiglia numerosa e dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, e i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare la attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata del servizio prestato, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *r*) dell'art. 5 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato in

carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra, ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

All'accertamento dei requisiti predetti provvede, a norma dell'art. 8 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, l'ufficio del personale della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui al precedente art. 3 nonchè di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Entro il termine predetto dovranno anche essere prodotti quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente art. 6 primo comma.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze ad eccezione del titolo originale di studio, per il quale deve essere precisato l'ufficio ove trovasi depositato ed il motivo.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data di rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 130 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avranno luogo presso le Intendenze di Finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre, ove occorra, il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari).

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Per sostenere le predette prove essi dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

b) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, se il candidato non riveste una delle qualifiche anzidette. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

Parte prima:

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali di procedura civile.

2. Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successione, alle tasse di bollo ed alla amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali.

3. Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

4. Nozioni di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratori di 2ª classe dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno dell'esenzione dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11°, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 a 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengano da altri ruoli di personale statale conserveranno durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora vengano esonerati dal servizio di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi, che provengano dal personale non di ruolo, conserveranno il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1951
Registro Finanze n. 17, *foglio n.* 8. — LESEN

4100

Concorso per esami a seicentottantanove posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione della indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, contenente norme integrative al regolamento per il personale degli uffici finanziari;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, contenente provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missione e trasferimenti;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e successive modificazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700 recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, riguardante il collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi, degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, riguardante il collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sottufficiali dell'aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed a congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, riguardante l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni 5 il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per la ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 704/12106.2.7 del 19 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a seicentottantanove posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito comerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso suddetto anche i corrispondenti diplomi, di licenza liceale e d'istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dai prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande dovranno risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazioni che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) elenco dei documenti allegati;

g) indicazione della sede, fra quelle previste dal successivo art. 10, presso la quale il candidato desidera sostenere le prove scritte di esami.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

A) Diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato

stesso il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora, oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

1) Tali limiti di età sono elevati di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani-combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) Il limite di età è poi elevato:

ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1945 e nella lotta di liberazione;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U. N. S. E. A.).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 10, e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3) Tutti i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale il limite massimo di età è elevato a 45 anni, tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni proprie del ruolo per cui il presente concorso è bandito.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche d'autorità, ma che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

G) Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I) I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *H*) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici prescritti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, e dei dipendenti statali non di ruolo, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in

Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, mentre i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione.

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, e i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1948, n. 141, in carta bollata da L. 24.

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti civili non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*), *G*) ed *I*) del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *r*) dell'art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) e *H*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti semprechè riconosciuti idonei dalla Amministrazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera soltanto i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Tale facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra, ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè per i concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione

del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisori alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

All'accertamento dei requisiti predetti provvede, a norma dell'art. 8 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, l'ufficio del personale della Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle imposte dirette) dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Entro il termine predetto dovranno essere prodotti anche quei documenti di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

E' consentito fare riferimento a documenti già presentati alla Direzione generale delle imposte dirette purchè non siano scaduti di validità, a termini del precedente art. 6, primo capoverso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altri Ministeri o ad altre Direzioni generali del Ministero delle finanze, ad eccezione del titolo di studio originale, per il quale deve essere precisato l'ufficio ove trovasi depositato ed il motivo.

I documenti per i quali il candidato intende fare riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 130 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre, ove occorra, il numero delle sedi in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Per sostenere le predette prove essi dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

b) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, se il candidato non riveste una delle qualifiche anzidette. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Art. 11.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte.

Parte prima:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare ed alle imposte straordinarie di guerra;

2) nozioni sulla contabilità commerciale;

3) nozioni di statistica.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve dei posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina a procuratore delle Imposte dirette dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficieranno dell'esenzione del periodo di prova e conseguiranno la nomina a procuratore delle Imposte dirette con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario compete un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre le indennità di carovita e relative quote complementari di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina, compete inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano, durante il periodo di prova, il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e qualora siano esonerati dal periodo di prova beneficieranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione prescritta e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1951
Registro Finanze n. 17, foglio n. 11. — LESEN

(4092)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8101132) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.